Segreterie Nazionali

Alla Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Piazza del Gesù, 46 – 00186 Roma
PEC: segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Pos. n. 1316/26 – Settore TF

Prot. 9/C.1/CM

Oggetto: osservazioni sull'indicazione immediata prot. n. 0014475 del 29/10/2026 – sciopero del personale Italo/NTV S.p.A. del 9 novembre 2026 (ore 9.01-16.59)

Le scriventi Organizzazioni sindacali, in riferimento all'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, pervenuta in data 29 ottobre 2026 con cui è stato contestato il "mancato rispetto della regola dell'intervallo" ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima legge, formulano le seguenti osservazioni.

La regola dell'intervallo nasce con l'obiettivo di evitare che uno stillicidio di scioperi troppo ravvicinati tra loro possa ripetutamente compromettere nel tempo la continuità di un servizio essenziale operante a favore dello stesso bacino d'utenza. Tale norma presuppone, quindi, che lo sciopero "precedentemente proclamato" sia concretamente in grado di produrre effetti negativi sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza. Ovviamente, l'applicazione di tale regola e la conseguente azione di concreta attuazione, presuppone una attenta valutazione in ordine all'impatto previsto di ciascuno sciopero sul servizio pubblico essenziale.

L'importanza della verifica sulla effettiva presenza, in termini di iscritti, del sindacato proclamante all'interno dell'azienda interessata dallo sciopero per valutare l'opportunità di esercitare o meno le prerogative poste da legislatore in capo all'Organismo di Garanzia è stata più volte richiamata da codesta spettabile Commissione (si veda ad esempio la delibera 22/22 dell'8 febbraio 2022) ritentendola primaria nella previsione degli impatti.

Com'è noto, il richiamo alla delibera n. 22/22 assume rilievo quale precedente metodologico ai fini della valutazione dell'impatto prevedibile delle astensioni. Non viene, pertanto, invocato quale deroga automatica alla disciplina degli intervalli.

Nel caso di specie, la proclamazione dello sciopero del 9 novembre si inserisce in una vertenza aziendale specifica e presenta caratteristiche proprie, sia per le ragioni del conflitto sia per la potenziale incidenza sull'utenza.

La proclamazione nazionale del 20-21 novembre e quella aziendale del 9 novembre si distinguono per oggetto della vertenza, soggetti proclamanti e platea dei lavoratori interessati. Tali differenze non escludono, di per sé, l'applicabilità della regola sulla rarefazione, ma richiedono una motivazione puntuale in merito all'effettiva sovrapposizione degli effetti che tale disciplina intende prevenire.

La vertenza per il rinnovo del Contratto Aziendale, scaduto da quasi due anni, ha già visto le scriventi esperire integralmente ma con esito negative le procedure di raffreddamento e conciliazione , attraverso due distinti incontri finalizzati a scongiurare il ricorso allo sciopero: l'eventuale differimento inciderebbe quindi su una vertenza già matura, senza che sia stato chiarito quale concreto beneficio aggiuntivo ne deriverebbe per la continuità del servizio.

L'astensione del 9 novembre proclamate delle scriventi, data in cui il 50% dei servizi non essenziali programmati da Italo troverebbe ampia copertura in servizi ferroviari sovrapponibili e alternativi, rappresenta dunque l'esito di un percorso negoziale strutturato, caratterizzato da responsabilità sindacale e rivendicazioni chiaramente riconducibili alle Organizzazioni direttamente impegnate nella trattativa.

Impedirne lo svolgimento non significherebbe necessariamente ridurre la conflittualità, ma potrebbe determinare l'effetto opposto.

In questa prospettiva, la rarefazione non dovrebbe tradursi, oltre quanto espressamente previsto dalla disciplina vigente, in un mero differimento della conflittualità, rischiando di prolungarla, esasperarla e renderne meno prevedibili gli effetti sull'utenza.

Le scriventi ritengono pertanto che tali circostanze debbano concorrere alla valutazione complessiva della fattispecie, affinché l'applicazione della disciplina risponda concretamente alla finalità di contemperamento prevista dalla legge n. 146/1990, evitando che una limitazione del diritto di sciopero produca effetti sostanzialmente contrari agli stessi interessi che intende tutelare.

Le scriventi proclamano lo sciopero a fronte del mancato rinnovo del contratto collettivo, scaduto da 22 mesi. Un'applicazione meramente formale della regola dell'intervallo, senza una concreta e proporzionata valutazione delle circostanze della vertenza e dell'effettiva incidenza sul servizio, determinerebbe una compressione del diritto di sciopero, garantito dall'art. 40 della Costituzione, ben oltre quanto necessario alla tutela dell'utenza.

Per quanto sopra esposto, le scriventi chiedono a codesta spettabile Commissione di voler riesaminare la fattispecie, valutando concretamente le circostanze della vertenza, la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali proclamanti e l'effettiva incidenza dello sciopero sul servizio pubblico essenziale, e di voler conseguentemente riconsiderare la posizione contenuta nell'indicazione immediata in oggetto, revocandola.

Le scriventi chiedono altresì di conoscere, con la massima urgenza compatibile con l'approssimarsi della data del 9 novembre, quali specifiche disposizioni state applicate ai fini dell'individuazione dell'intervallo rilevante, del relativo *dies a quo* e della coincidenza del bacino di utenza.

Chiedono, inoltre, di essere audite con cortese sollecitudine, al fine di approfondire e comprendere le ragioni che hanno indotto codesta spettabile Commissione a formulare tale indicazione, nonché di poter contribuire, attraverso un confronto diretto, alle opportune valutazioni in merito alle questioni sopra evidenziate.

Le scriventi, ovviamente, confermano la piena volontà di garantire le prestazioni indispensabili e di rispettare ogni altra disposizione di legge e di regolamentazipone di settore in materia di esercizio del diritto di sciopero.

In attesa di un cortese riscontro, si inviano distinti Saluti

Roma, 2.11.2026

Le Segreterie Nazionali

FILT-CGIL	FIT-CISL	UGL Ferrovieri	FAST Confsal	ORSA Trasporti
Amedeo D'Alessio	G. Riccio	E. Favetta	V. Multari	A. Pelle